

DIRITTI SOCIALI AL TEMPO
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS:
UNA "PRIMA ANALISI" IN CHIAVE ANTROPOLOGICO-GIURIDICA

*Christian Crocetta**

*** 16 marzo 2020 ***

In un tempo fluido e in continua evoluzione, in chiave epidemiologica e normativa, non risulta semplice de-finire, ovvero inquadrare chiaramente i confini di un argomento, come quello qui proposto, e riuscire efficacemente a proporne un'analisi sistematica. Si tratta di un argomento, quello del diritto e dei diritti al tempo del 'coronavirus', dai confini ancora fortemente porosi e, in ogni caso, da trattare in una prospettiva che non si muova solo entro i confini giuridici, o almeno, come per altre categorie, prenda spunto dallo sguardo di altre discipline che possono, sul medesimo fenomeno, avere una chiave di lettura differente da integrare¹.

Sono molteplici gli stimoli di osservazione del fenomeno 'coronavirus', in chiave giusfilosofica e sociologico-giuridica, che potrebbero essere avviati in questa fase di fluida transizione: (a) ci si potrebbe concentrare, in una prospettiva di lettura antropologico-giuridica, sullo 'stigma alla rovescia', che il coronavirus ha visto realizzare fin dalle prime settimane di chiusura ai viaggiatori italiani di aeroporti, ferrovie straniere e frontiere, con l'evidente accentuazione della dimensione di diffidenza nei confronti dell'«italiano untore»². In prospesta socio-giuridica, si potrebbe approfondire (b) il tema del 'panico morale' che il succedersi di interventi normativi sempre più restrittivi ha diffuso nella popolazione: una prima manifestazione di questa reazione nel cittadino medio la si è vista, nelle prime settimane, rispetto all'acquisto dei beni di prima necessità, prendendo d'assalto e svuotando le scansioni dei supermercati come se si fosse immersi in una situazione fosse di 'rischio bellico'. Si tratta di una risposta che, in chiave antropologica, potrebbe essere sviluppata analizzando la reazione del singolo che, esposto alla paura di un

* Professore stabile di Diritto, IUSVE Venezia. Mail: c.crocetta@iusve.it. Il contributo è stato accettato per la pubblicazione nell'ambito della call *Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus*, sul n. 2/2020 di *BioLaw Journal* – Rivista di BioDritto.

¹ L. FERRAJOLI, *Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, 2017, p. 124.

² F. ROCCA, "Italiani untori", quando lo stigma colpisce anche noi, in *Huffington Post*, 28 febbraio 2020, https://www.huffingtonpost.it/entry/italiani-untori-quando-lo-stigma-colpisce-anche-noi-ora-ricostruiamo-la-comunita_it_5e59295cc5b6beedb4ea3226 [ultima consultazione: 10/03/2020].

virus ma tendenzialmente ‘immune’³ al bene comune, pone l’accento sulla *deminutio* che le restrizioni gli comportano, anziché cogliere l’occasione per rispondere all’urgenza con atteggiamento di cooperazione, solidarietà e aiuto⁴.

Un’ulteriore ‘prima analisi’ potrebbe essere, ancora, (c) la valutazione di come l’incidenza della priorità assoluta della tutela della salute (come diritto, come dovere e come bene comune) abbia progressivamente e necessariamente ristretto, in modo sempre più evidente, alcune libertà fondamentali, come quella di circolazione, di riunione, di aggregazione sociale (religiosa, sportiva, culturale, di animazione del tempo libero), in ogni ambito della vita comunitaria, imponendo infine la chiusura (con l’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020)⁵ anche di attività produttive non essenziali, ipermercati e attività commerciali e di servizio alla persona che non siano di stretta necessità, indicando in un elenco dettagliato quali potranno rimanere aperti. In questi ultimi, poi, rimane necessaria la precauzione della distanza di sicurezza (*droplet*) di almeno un metro.

Mentre la libertà di riunione e il diritto allo svago e al tempo libero sono stati compressi in modo progressivo, partendo da divieti inizialmente meno stringenti, la necessità di tutelare la salute collettiva ha evidentemente coinvolto da subito, invece, scuole e università, luoghi pubblici ad altra intensità di frequentazione, incidendo sul diritto/dovere all’istruzione. Con la partenza della ‘scuola a distanza’, si può dire che il diritto sociale all’istruzione sia quello che la situazione emergenziale sta comprimendo di meno, garantendo almeno il livello ‘istruttivo’, anche se le dimensioni educative e di socializzazione risultano essere quelle evidentemente più sacrificate.

Correttamente i provvedimenti di restrizione alla circolazione e, progressivamente, di contenimento della diffusione virale invitando a spostamenti solo per ragioni di salute, di stretta necessità o di lavoro (in modo molto chiaro dal DPCM del 4 marzo 2020 in avanti), hanno invitato i datori di lavoro a utilizzare, oltre al ‘lavoro agile’, anche lo strumento delle ferie anticipate e della fruizione delle altre tipologie di permessi previsti *ex lege*.

Un’annotazione legata meno all’attualità e più ad un’analisi generale, (d) potrebbe essere ulteriormente condotta sul tema della necessità di intervento statale di garanzia dei diritti sociali

³ Cfr. R. ESPOSITO, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino, 1998 e Id., *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Torino, 2002.

⁴ Cfr. B.C. HAN, *L’espulsione dell’altro*, Milano, 2017, B. PASTORE, *Pluralismo, Fiducia, Solidarietà*, Roma, 2009; S. AMATO, *Coazione, coesistenza, compassione*, Torino, 2002; F. VIOLA, *Identità e comunità. Il senso morale della politica*, Milano, 1999.

⁵ La normativa di settore è, inevitabilmente, in continua evoluzione. Il DPCM dell’11 marzo 2020 è l’ultimo provvedimento in materia di gestione emergenziale COVID-2019 ad oggi pubblicato [14/03/2020], mentre si chiude questo *paper*.

e del loro ‘costo’, che tuttavia l’emergenza coronavirus, in modo ancora più paradigmatico, ha fatto emergere in una prospettiva che pare abbattere d’un colpo tutte le riflessioni portate nella dottrina in chiave di misconoscimento dei diritti sociali in quanto diritti fondamentali.

Sorvolando le molteplici riflessioni giuridiche, sociologiche e giusfilosofiche sulla categoria dei ‘diritti sociali’, essa appare «costitutivamente “in bilico” [...] sospesa tra il riconoscimento e il misconoscimento»⁶, a seconda dell’angolo prospettico da cui viene osservata, sia in termini disciplinari, sia in chiave più strettamente ‘ideologica’. Una categoria da “guardare con sospetto”⁷, “diritti dallo statuto difficile”⁸ dei quali molta dottrina ha sottolineato e messo in dubbio l’effettiva consistenza come veri e propri diritti. A seconda della prospettiva di osservazione, infatti, i diritti sociali possono apparire come un orizzonte necessario e imprescindibile per uno Stato sociale oppure, all’opposto, essere considerati come un problema, un artificio, ‘pretese strumentali’⁹ o ‘minime’¹⁰, «diritti di carta»¹¹ (Guastini, 1994) ovvero diritti che rischiano di restare mere declamazioni. Pur con prospettive ed esiti differenti, tutte queste visioni partono da un assunto comune: parlare di diritti sociali non significa certamente avere a che fare con diritti fondamentali.

Come dire che (attualizzando rispetto ai diritti sociali messi tutti in gioco e a rischio a causa dell’emergenza collegata al virus ‘covid-2019’) il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e i diritti collegati alla dimensione giuslavoristica (si pensi ai genitori con la necessità di restare a casa con i figli a causa della chiusura, ora generalizzata, di tutte le scuole di ogni ordine e grado) sarebbero, secondo queste prospettive, non dei diritti fondamentali ma delle mere pretese del singolo di intervento dello Stato (o degli enti territoriali competenti).

Secondo assunto comune in termini di disconoscimento: i diritti sociali hanno un costo.

Questa dimensione costituisce un “falso problema”, come hanno sottolineato Stephen Holmes e Cass Sunstein¹², non perché sia infondato che i diritti sociali abbiano un costo, ma per il fatto che non corrisponde al vero, all’opposto, che i diritti di libertà siano effettivamente diritti non costosi. Appare quasi un assioma che i diritti di libertà non costino, mentre i diritti sociali

⁶ T. CASADEI, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze, 2012, p. 28. Cfr. ID., *Oltre lo Stato sociale? Il dibattito di lunga durata sul “reddito di cittadinanza”*, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 46, 2017, pp. 141-171.

⁷ S. FOIS, *Analisi delle problematiche fondamentali dello Stato sociale*, in *Diritto e società*, 2, 1999, pp. 163-191.

⁸ G. BONGIOVANNI, *Diritti dallo statuto difficile. Aspetti del dibattito italiano sui diritti sociali nel Secondo dopoguerra*, in *Scienza e politica*, 24, 2001, pp. 75-99.

⁹ J.M. BARBALET, *Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale*, Padova, 1997.

¹⁰ D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, 1999, p. 30.

¹¹ Cfr. P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto*, Torino, 1994.

¹² S. HOLMES, C. SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Bologna, 2000.

costino sempre, mentre la realtà è che anche «le libertà individuali regolate e garantite dalle leggi dello Stato restano condizionate dalle prestazioni delle autorità pubbliche»¹³ e, quindi, in estrema sintesi, «ogni diritto comporta un'azione positiva dello Stato e dunque comporta dei costi»¹⁴.

Guardiamo a quanto sta accadendo in questi giorni e vediamo come sia difficile difendere l'assunto, per i diritti di libertà, che essi non implicino interventi e costi pubblici: «quale garanzia avrebbe l'integrità fisica degli individui senza un ingente (e costoso) apparato di pubblica sicurezza posto a protezione di essa?»¹⁵. Quale costo si sta sostenendo per garantire, nelle prime settimane, l'isolamento delle popolazioni dei Comuni posti tutti in quarantena, e ora per tutelare l'interesse collettivo attraverso pattugliamenti stradali che verifichino le ragioni della circolazione dei veicoli e possano arrivare a comminare l'ammenda da art. 550 c.p. nel caso in cui non ci si trovi in una delle tre cause di giustificazione (motivi di salute, stretta necessità quotidiana, esigenze lavorative comprovate dal datore di lavoro)?

Proprio in queste settimane appare evidente come esista «un nesso tra lo sviluppo economico e le garanzie dei diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza, dalle quali dipendono non solo il benessere e la qualità della vita ma anche le capacità produttive delle persone. Le spese sociali necessarie alla garanzia di tali diritti non sono soltanto, perciò, fine a se stesse, ma rappresentano anche gli investimenti economici primari»¹⁶. Il carattere di 'interdipendenza' e il legame inscindibile fra i diritti sociali e i diritti di libertà¹⁷ si è reso, quindi, ancora più evidente anche nei recenti interventi sanitari realizzati rispetto all'emergenza 'coronavirus'.

Questo tempo di 'emergenza coronavirus' ha fatto emergere, ancora, quanto sia necessario l'intervento statale, a evitare risposte frammentate o insicure, continuamente in movimento, proporzionalmente al fluido e continuo ampliamento dei dati relativi alla diffusione del virus; a calmierare spinte regionalistiche, al netto, certo, delle ripartizioni delle competenze legislative *ex art. 117 Cost.*; ad assicurare il coordinamento, il finanziamento e la realizzazione delle iniziative proposte.

Un'ultima dimensione di 'prima analisi' potrebbe, infine, porre l'attenzione (e) alla dimensione della responsabilità individuale di fronte alla tutela della salute come interesse collettivo e,

¹³ R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018, p. 15.

¹⁴ T. CASADEI, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, cit., p. 47. Cfr. L. BUSATTA, *La salute sostenibile. La complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie*, Torino, 2018.

¹⁵ *Ibidem*

¹⁶ L. FERRAJOLI, *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, 2013, p. 214.

¹⁷ R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, cit., pp. 16-17; A. PAPISCA, *Diritti economici, sociali e culturali nel sistema delle relazioni internazionali*, in A. AGNATI ET AL., *Diritti Economici Sociali e Culturali nella Prospettiva di un Nuovo Stato Sociale*, Padova, 1990, pp. 30-61.

possiamo dire, come ‘bene comune’.

Stigmatizzato dalla stampa nazionale e internazionale, serve soffermarsi sulle conseguenze dell’atteggiamento che molti cittadini hanno tenuto nella giornata di sabato 7 marzo, quando la stampa ha fatto improvvidamente circolare una bozza (poi di fatto ampliata e precisata in alcuni passaggi, ma sostanzialmente confermata nelle pagine che erano state diffuse) del DPCM uscito domenica 8 marzo 2020, presi dal terrore di non poter rientrare presso le proprie abitazioni di origine. Si è trattato di un atteggiamento diffuso, che ha fatto emergere una degli aspetti fondamentali, su cui poi si tornerà brevemente in seguito: ovvero che, semplificando e riaffermando quanto giuridicamente è certamente scontato, le dimensioni del diritto e del dovere sono inscindibilmente collegate¹⁸ e che non bastano precisi obblighi giuridici, senza l’intenzionalità di rispettarli¹⁹, senza l’assunzione di responsabilità del singolo che accompagna e fa coincidere l’obbligo giuridico con il proprio dovere morale.

Serve un senso civico, serve un dovere morale che si affianchi, e anzi addirittura preceda, il dovere giuridico. Anche laddove si riuscisse a garantire, infatti, il controllo capillare dei movimenti della popolazione, il senso civico di responsabilità dovrebbe orientare le azioni di ciascuno, per quanto certamente non sia semplice rispettare limitazioni fortemente restrittive e impattanti sulla vita quotidiana personale, familiare, scolastica, lavorativa, sociale.

È il dovere compiuto da tutti a garantire il diritto di ciascuno (soprattutto del più fragile) e l’interesse collettivo, la persona e la comunità, anzi la persona nella comunità, perché «i diritti si alimentano della solidarietà e quindi della socialità o della fraternità, altrimenti non sopravvivono»²⁰. Stiamo attraversando un tempo in cui mettere l’accento sull’assunzione del dovere non è questione inerente legalità e sicurezza²¹, ma è chiara sottolineatura del legame imprescindibile fra diritti e doveri nella condizione di coesistenza²², dell’imprescindibile e ineliminabile necessità²³ di quell’atteggiamento di cooperazione e responsabilità e di assunzione di impegno civico, attraverso i quali si potrà restare ancorati al bene comune.

¹⁸ Cfr. T. GRECO, *Dai diritti al dovere’: tra Mazzini e Calogero*, in T. CASADEI (a cura di), *Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. “Incroci” per una rinnovata cultura politica*, Milano, 2004, pp. 137-150; B. ROMANO, *Il dovere nel diritto. Giustizia, uguaglianza, interpretazione*, Torino, 2014.

¹⁹ F. VIOLA, *Le funzioni del diritto*, in B. PASTORE, F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, Bologna, 2017, p. 39.

²⁰ G. BERTI, *Manuale di interpretazione costituzionale*, Cedam, 1994, p. 506.

²¹ Cfr. T. GRECO, *Prima il dovere. Una critica della filosofia dei diritti*, in S. MATTARELLI (a cura di), *Il senso della Repubblica. Doveri*, Milano, 2007, p. 17.

²² Sul tema della coesistenza, cfr. S. AMATO, *Coazione, coesistenza, compassione*, cit., in part. pp. 139-165 e pp. 167-193.

²³ Cfr. F. D’AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, Torino, 2000, p. 259.